

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione I Lavoro

nella persona del Giudice Roberto MUCCI
all'udienza del 20 dicembre 2006 ha pronunciato, mediante lettura del
dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 200882 del Ruolo generale
affari contenziosi dell'anno 2006 e vertente

TRA

DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.P.A., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via E. Q.
Visconti n. 20, presso lo studio dell'Avv. Mario ANTONINI che,
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco ANDRONICO del Foro di
Catania, la rappresenta e difende per procura in atti.

RICORRENTE - OPPONENTE

E

**I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"**, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via
Nizza n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Giannicola BARONE per
procura in atti

CONVENUTO - OPPOSTO

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) condanna la **DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.P.A.** alla rifusione
delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi euro
2.500,00 per spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2006.

IL GIUDICE

Roberto Mucci

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI

Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso monitorio depositato il 4.11.2005 l'INPGI ingiungeva alla Domenico Sanfilippo Editore s.p.a. il pagamento della somma di € 82.752,80, oltre spese, a titolo di contributi assicurativi omessi e sanzioni civili con riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra la Domenico Sanfilippo Editore ed il giornalista per il periodo 3/1992-2/1994.

Il decreto ingiuntivo veniva concesso, con provvisoria esecuzione, il 18.11.2005 e notificato il 12.12.2005.

Con ricorso depositato il 16.1.2006 proponeva opposizione la Domenico Sanfilippo Editore s.p.a. chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività, eccependo la prescrizione ed esponendo: che mai era intercorso tra l'opponente ed il un rapporto di lavoro subordinato, ma solo una collaborazione autonoma; che tanto era stato riconosciuto dal in sede di conciliazione del 7.4.2004; che tale conciliazione aveva messo fine ad una lunga vicenda giudiziaria nel corso della quale il Tribunale di Messina e la Corte d'Appello di Messina avevano riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti nonostante che all'epoca dei fatti il non fosse iscritto all'albo; che con la detta conciliazione l'opponente aveva rinunciato a ricorrere per cassazione; che pertanto non sussisteva l'obbligo contributivo in questione; che comunque l'INPGI aveva errato nella quantificazione delle pretese. Chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto; vinte le spese di lite.

Con memoria si costituiva tempestivamente l'INPGI insistendo nella pretesa e chiedendo, pertanto, la reiezione dell'opposizione, con il

favore delle spese.

Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed acquisiti gli atti dei giudizi definiti dal Tribunale di Messina e dalla Corte d'Appello di Messina, all'udienza del 20.12.2006 la causa è stata posta in discussione e decisa con lettura dell'antescritto dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di prescrizione, formulata *in limine* da parte opponente, non può essere condivisa.

Infatti, a seguito di denuncia dello stesso lavoratore del 29.3.1995 (v. all. 1 di parte opposta) l'INPGI ha più volte richiesto all'opponente il pagamento dei contributi in questione con lettere del 5.4.1995, 4.9.2000 e 26.11.2004 (v. all. 2-3 di parte opposta). Deve applicarsi pertanto, nella specie, il più lungo termine prescrizione decennale di cui all'art. 3, co. 9 e 10, L. n. 335/1995.

Tanto chiarito, l'opposizione è infondata. Ciò in adesione all'indirizzo manifestato dalla Sezione con molteplici decisioni in consimili fattispecie.

Presupposti dell'obbligo contributivo presso l'INPGI sono il possesso dello *status* di giornalista, risultante dall'iscrizione all'apposito albo, e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica (v. art. 1 d.m. 1.1.1953, recante il regolamento di previdenza dell'INPGI).

Ora, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il e l'opponente è stata accertata, con efficacia di giudicato, dalla Corte d'Appello di Messina, acquisita agli atti del presente giudizio.

Parte opposta ha poi prodotto la delibera del Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti di Sicilia del 18-19.7.1994 con la quale è stata disposta l'iscrizione del al registro dei praticanti dal 1°6.1992 (v. all. 9 di parte opposta).

Ebbene, con riferimento alla natura del provvedimento del Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti di iscrizione all'albo, da cui scaturisce l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'INPGI, che l'atto di iscrizione rappresenta un provvedimento di accertamento costitutivo da cui deriva uno *status* professionale assoluto ed efficace *erga omnes*. D'altro canto, l'accertamento dello svolgimento di fatto della pratica giornalistica da parte degli organi dell'ordine professionale, in forza dei poteri sostitutivi loro riconosciuti dall'art. 43 d.P.R. n. 115/1965 e successive modificazioni, opera retroattivamente per espressa statuizione legislativa, ovvero dalla data di inizio dell'effettiva pratica, ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 115/1965.

Infine, all'evidenza risulta del tutto improduttiva di effetti nei confronti dell'INPGI, che ne è rimasto estraneo; la transazione intervenuta tra il lavoratore e l'opponente: i diritti di terzi non possono essere pregiudicati da un accordo intervenuto tra le parti ed al quale i terzi siano rimasti estranei.

E' pertanto fondata la richiesta di regolarizzazione contributiva operata dall'INPGI ed azionata in sede monitoria. Il *quantum* azionato è stato contestato solo genericamente; le sanzioni sono state correttamente calcolate secondo la normativa vigente ed in virtù dell'autonomia riconosciuta all'INPGI.

Le spese del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

(come in epigrafe)

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2006.

IL GIUDICE

Roberto Mucci